



OGGETTO: ISTITUZIONE DI «ZONA A TRAFFICO LIMITATO PER I VEICOLI INGOMBRANTI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 7,00 M» NELL'AREA DI MIRANO CAPOLUOGO.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3

- VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 26/04/2016, ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PARAURO, VIA MARIUTTO, VIA MIRANESE” ed in particolare il paragrafo 1) con il quale vengono stabilite le seguenti disposizioni:
 - 1.1. divieto di transito nell’ambito del Centro Abitato di Mirano Capoluogo per i mezzi privati di massa superiore a 3,5 t in Via Della Vittoria sino al confine con il Comune di Spinea, in Via Mariutto, in Via Parauro nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Don Giacobbe Sartor e l’incrocio con via Mariutto, ed in Via Miranese, con esclusione dei frontisti residenti proprietari e/o autorizzati, di mezzi con massa superiore a 3,5 t, i mezzi di trasporto delle merci per le attività di vendita al minuto e le attività economiche interessate alla viabilità in oggetto, i mezzi di trasporto pubblico, i mezzi di trasporto scolastico, di raccolta RSU, Differenziata, di Soccorso e delle forze di Polizia;
 - 1.2. doppio senso di circolazione da nord a sud in Via Parauro nel tratto compreso tra la rotatoria di Via Don Giacobbe Sartor e l’incrocio con Via Mariutto, con revoca della corsia riservata ai mezzi pubblici e autorizzati, in direzione da sud verso nord del medesimo tratto (revoca punto n. 8 ordinanza n. 149/2012);
- VISTA la nota prot n. 28130 del 30.06.2016 con cui il Sindaco richiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale — Direzione Generale per la Sicurezza Stradale specifica autorizzazione all’esercizio del sistema elettronico di controllo e all’installazione della segnaletica di preavviso e di prossimità per una zona di Mirano capoluogo con accessi da Via Dante, Via Miranese e Via Parauro;
- VISTA la nota prot n. 6968 del 15.09.2016 del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese, pervenuta pari data al prot. comunale n. 38593 a firma del Commissario Stefano Sorato, avente ad oggetto «Pratica autorizzazione all’esercizio del sistema di controllo elettronico dell’area ZTL “mezzi ingombranti” di lunghezza superiore a 7 mt. nel Comune di Mirano», con cui, richiamando e facendo propria integralmente la succitata nota del Sindaco, si è ribadita la necessità di provvedere all’istituzione di una ZTL mezzi ingombranti nell’area tra le strade Via Parauro, Via Miranese, Via Della Vittoria e Via Dante Alighieri e la viabilità secondaria compresa entro tali vie menzionate, meglio rappresentata nell’allegata planimetria alla nota stessa;
- VISTA la successiva nota prot. n. 7451 del 07.10.2016 del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese, pervenuta in data 12.10.2016 al prot. comunale n. 42790 a firma del Commissario Stefano Sorato, in cui si confermava che negli ambiti precedentemente definiti «*le strade interessate del tipo urbano sono state oggetto negli anni di un’elevata incidentalità che ha coinvolto pedoni, ciclisti e motocicli con gravi lesioni e decessi;*» e «*come a conoscenza presso l’Autorità Giudiziaria è in corso un procedimento penale nei confronti dell’amministrazione Comunale, su denuncia di un comitato di cittadini in relazione ad eventuali responsabilità causate dall’inquinamento acustico da traffico veicolare.*»;
- VISTA la nota prot n. 43265 del 18.10.2016 il Segretario Generale e Dirigente dell’Ufficio Ambiente Dott. Silvano Longo trasmetteva la relazione a firma del Dott. Silvio Silvestri concernente l’inquinamento acustico ed atmosferico in Via Dante, nelle cui conclusioni si evidenziava l’esigenza di limitare il transito dei mezzi pesanti;
- VISTA la nota prot n. 44240 del 21.10.2016 del Dirigente dell’Area 3 e del Capo Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali – PUT e PUM in cui si riconoscevano i limiti geometrici e strutturali della viabilità ricompresa nell’area rappresentata nella planimetria alla nota prot n. 6968 del 15.09.2016 del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese, e della possibilità di deviazione del traffico pesante su strade provinciali alternative;

- VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 25/10/2016 ad oggetto “ISTITUZIONE DI «ZONA A TRAFFICO LIMITATO AI VEICOLI INGOMBRANTI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 7,00 M» NELL’AREA DI MIRANO CAPOLUOGO”, con la quale veniva disposto quanto segue:
 1. DI DELIMITARE, per le motivazioni richiamate nella succitata nota prot n. 6968 del 15.09.2016 del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese, pervenuta pari data al prot. comunale n. 38593, quale «ZONA a TRAFFICO LIMITATO ai mezzi ingombranti di lunghezza superiore a 7,00 m», l’area di Mirano capoluogo evidenziata nell’allegata planimetria prodotta a corredo alla menzionata nota prot. n. 38593/2016, facente parte integrante della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 7 – comma 9 – 1^ parte, del D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285, che la individua tra le strade Via Parauro, Via Miranese, Via Della Vittoria e Via Dante Alighieri e la viabilità secondaria compresa tra tali vie menzionate;
 2. DI PROVVEDERE alla sospensione della circolazione veicolare nell’area oggetto di «ZONA a TRAFFICO LIMITATO ai mezzi ingombranti di lunghezza superiore a 7,00 m» come sopra individuata, con validità permanente (tutti i giorni, 24 ore) per i mezzi privati di lunghezza superiore a 7,00 m, con esclusione dei frontisti e residenti debitamente autorizzati, dei mezzi di trasporto merci per le attività di vendita al minuto e le attività economiche interessate alla viabilità in oggetto debitamente autorizzati, dei mezzi di trasporto pubblico, dei mezzi di trasporto scolastico, di raccolta RSU e Differenziata, di Emergenza e Soccorso, militari e delle forze di Polizia;
- RITENUTO pertanto opportuno procedere all’istituzione delle limitazioni alla circolazione nella «ZONA A TRAFFICO LIMITATO per i veicoli ingombranti di lunghezza superiore a 7,00 m» nell’area di Mirano capoluogo, come stabilito dalla succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 25/10/2016;
- VISTO il Decreto del Sindaco n. 10/2016 prot. N. 897 del 4 agosto 2016 ad oggetto “Conferimento degli incarichi dirigenziali”;
- VISTI l’art. 5 comma 3, l’art. 7 e l’art. 6 comma 4 e 5 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 N. 495 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada;
- VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nonché l’art. 38 dello Statuto Comunale;

ORDINA

1. L’istituzione della sospensione della circolazione nell’area oggetto di «ZONA a TRAFFICO LIMITATO PER I VEICOLI INGOMBRANTI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 7,00 M» come individuata con D.G.C. n. 157 del 25/10/2016 ed allegata planimetria, con validità permanente (tutti i giorni – ore 0-24) per i veicoli di lunghezza superiore a 7,00 m, con esclusione dei veicoli dei frontisti e residenti debitamente autorizzati, dei mezzi di trasporto merci per le attività di vendita al minuto e le attività economiche interessate alla viabilità in oggetto debitamente autorizzati, dei mezzi di trasporto pubblico, dei mezzi di trasporto scolastico, di raccolta RSU e Differenziata, di Emergenza e Soccorso, militari e delle forze di Polizia.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e l’installazione dei prescritti segnali stradali nonché gli altri provvedimenti previsti dal D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92, che saranno posti a cura del Servizio **Pianificazione e Gestione Opere Stradali PUT e PUM**.

Il presente provvedimento verrà trasmesso, per quanto di competenza, all’ufficio **Messi**, al Servizio **Segreteria Generale**, all’**URP**, al Servizio **Multisportello**, alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Miranese.

Al personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 285/92, spetta il compito della vigilanza sull’applicazione del presente provvedimento.

Oltre alle modalità indicate in calce alla presente Ordinanza, è altresì ammessa la possibilità di proporre ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, con le modalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Mirano, 08/11/2016

**Il dirigente
(Lumine Roberto)**

**documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale).**

Ordinanza N. 72 del 08/11/2016
Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it.
posta elettronica istituzionale: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

Avverso il presente atto l'interessato può presentare, nei modi previsti dalla legge, alternativamente:

- ricorso giurisdiziale al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza della presente;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza della presente.

Reg. Notif.

RELAZIONE DI NOTIFICA
(art. 137 e seguenti codice procedura civile)

Il sottoscritto Messo Notificatore _____ dichiara di
aver oggi notificato copia della presente al Sig. _____
mediante consegna a mani di _____
Mirano, li _____

Il Ricevente

Il Messo Notificatore

Reg. Pubbl.

Affissione Albo Pretorio

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo pretorio dal _____ al
_____ per quindici giorni consecutivi con - senza reclami.
Mirano, _____

Il Messo Comunale